

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo della proposta di deliberazione n.29/2019, ad iniziativa dei consiglieri Busilacchi, Urbinati, Rapa, Marconi, concernente «Proposta di legge alle Camere "Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali"», nuova titolazione: "Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", così come approvato dalla II Commissione in data 23 luglio 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 109 del 24 luglio 2019;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto al 29 luglio 2019 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (agli atti protocollo n.107 del 24 luglio 2019) in cui veniva dichiarata l'urgenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione telematica sulla presente deliberazione, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di deliberazione formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 26 luglio 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 29 luglio 2019;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Visto che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 29 luglio 2019;

DELIBERA

1. di non esprimere parere sull'atto in oggetto;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le osservazioni contenute nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A).

IL PRESIDENTE

F.to Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

Lo scopo dichiarato della proposta di legge alle Camere, oggetto della PdD in oggetto, è quello di favorire con chiarezza le condizioni economiche, sui diritti e le tutele dei lavoratori della gig economy che ad oggi sembrano essere negati, restituendo dignità al lavoro.

A tale scopo gli articoli della PdD definiscono forme contrattuali, diritti e tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piattaforme digitali; e contengono modifiche al d.lgs 81/2015 necessarie per delineare le caratteristiche da adottare nei relativi contratti di lavoro.

A tale proposito si evidenzia quanto segue:

- la tipologia più diffusa tra le attività lavorative delle piattaforme digitali - nota come riders - è stata per la prima volta prevista dal Contratto nazionale di lavoro della Logistica, Trasporti Merci e Spedizioni (siglato il 3 dicembre 2017 da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Assologistica, Confetra e altri), come un'attività completamente riconducibile al rapporto di lavoro subordinato e a cui - in quanto tale - vanno garantite tutele e diritti e applicate tutte le coperture assicurative e previdenziali, previste dalla legge e dal contratto, compresa l'assistenza sanitaria integrativa.

Con l'accordo tra le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali, raggiunto il 18 luglio 2018, per la stesura specifica del testo sui riders del Ccnl della Logistica, si prevedono tutte le tutele, salariali, assicurative, previdenziali, tipiche del rapporto subordinato e quelle contrattuali come assistenza sanitaria integrativa e bilateralità. I riders sono quindi inquadrati con parametri retributivi appositamente previsti dal Ccnl. L'orario di lavoro è flessibile e può essere sia full time che part time, con 39 ore settimanali distribuibili in massimo 6 giorni a settimana e con un minimo giornaliero di 2 ore e fino a un massimo di 8, con la possibilità di coniugare la distribuzione urbana delle merci con il lavoro in magazzino. Previsti a carico delle aziende i Dpi (Dispositivi di protezione individuale), come caschi e pettorine catarifrangenti. Infine, è istituita la contrattazione di secondo livello.

Proprio recentemente, il 22 luglio u.s., è stato siglato un accordo sindacale aziendale (con la RUNNER PIZZA di Firenze), in attuazione a quanto previsto dal Ccnl della Logistica. Con tale intesa i 200 riders attualmente impiegati dall'azienda diventeranno lavoratori subordinati, ai quali sarà riconosciuta anche l'anzianità lavorativa svolta come co.co.co/co.co.pro con garanzia di applicazione delle norme previgenti al Jobs Act; saranno pagati in base al contratto nazionale e non alle consegne, avranno riconosciute le ferie, la malattia, l'infortunio, eccetera. Tramite l'accordo quadro sottoscritto si escludono inoltre esplicitamente meccanismi di "ranking" per valutare i lavoratori.

- Per quanto riguarda più in generale i rapporti di lavoro che la PdD 29/2019 propone di introdurre a modifica dell'articolo 2 del d.lgs. 81/2015, vanno considerati i rapporti di lavoro subordinato che analogamente possono essere già compresi tra le tipologie del lavoro agile previsto nella legge 81/2017 (capo II) che definisce la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa che può essere eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. E prevede per il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato - in attuazione dei contratti col-

lettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 51 del d.lgs. 81/2015) - nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

Conseguentemente a quanto sopra esposto, si ritiene in premessa che la proposta di legge alle Camere in esame, tenda a tipicizzare attività lavorative come quella dei riders pressoché in modo esclusivo per via legislativa non tenendo sufficientemente conto che, come dimostra l'accordo siglato dalla Runner Pizza a Firenze, le regole e i contratti nazionali esistenti, possono costituire una condizione importante per garantire l'utilizzo del lavoro subordinato in questo settore.

In ogni caso pur condividendo le motivazioni che hanno ispirato tale Proposta di legge alle Camere, ovvero la preoccupazione che la diffusione di soluzioni tecnologiche rappresentando un'innovazione per l'organizzazione del lavoro, possono anche comportare nuove problematiche, fino a possibili forme di sfruttamento delle condizioni di lavoro, si ritiene che non vi siano le condizioni per esprimere un pertinente parere da parte del CREL su un provvedimento che interviene su materie così di ambito nazionale. Tanto più se si considera la totale assenza di una consultazione preventiva alla stesura del provvedimento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, che - come sopra descritto - nel caso della regolamentazione e della tutela dell'attività dei cosiddetti riders - ricoprono un ruolo attivo attraverso la contrattazione.

La proposta di legge avrebbe quindi meritato modalità di discussione più adeguate e corrispondenti all'importanza del tema trattato e alle sue ricadute di ambito nazionale. A questo proposito non si comprende la ristrettezza dei tempi dell'iter e tanto meno le ragioni d'urgenza che hanno determinato la riduzione dei termini per l'espressione di parere del CREL.

Per queste ragioni si ritiene che il CREL si astenga dall'esprimere un parere, confidando sul recupero delle condizioni per un costruttivo e ampio confronto nel corso dell'eventuale iter legislativo attivato in sede parlamentare.

Per quanto sopra esposto si propone di deliberare:

1. di non esprimere parere sull'atto in oggetto;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le osservazioni contenute nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A).